



ACCORDO TRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" E LA FONDAZIONE "BAMBINI E AUTISMO" ONLUS PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO.

TRA

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Cod.Fisc./P.IVA n. 01772890933, di seguito A.A.S. n. 5, rappresentata dal dott. Paolo Bordon, in qualità di Direttore Generale, giusto decreto n. 4 del 02.01.2015

E

la Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus con sede in Pordenone - Via A. Vespucci n. 8 - C.F. 91043880938/P.IVA 01530180932, di seguito Fondazione, rappresentata dalla dott.ssa Cinzia Raffin, in qualità di Presidente della Fondazione medesima

PREMESSO

- che la Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus ha attualmente in corso la procedura di accreditamento ex D.Lgs 502/1992 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che con la medesima Deliberazione n. 623/2015 la Regione ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla D.G.R. n. 606/2005) e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e che la Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus è stata inclusa nell'elenco in argomento;
- che nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, il presente accordo disciplina l'erogazione degli interventi di riabilitazione da parte della Fondazione "Bambini e Autismo" Onlus a favore dei soggetti, residenti nella provincia di Pordenone, minori o adulti, affetti da Disturbi dello Spettro Autistico, nonché nei confronti di soggetti maggiorenni affetti da disturbi psico - relazionali di tipo autistico;
- che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate sono quelle determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, come stabilito dall'Amministrazione Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che l'A.A.S. n. 5 ha verificato la sussistenza degli standard qualificanti l'attività di cui alle "Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione" del 07.05.1998, come da risultanze di cui al verbale in data 04.05.2015;

le parti, come sopra individuate, convengono

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Art. 2

Il presente Accordo regola per l'anno 2016 e 2017 le attività relative ad utenti residenti nella provincia di Pordenone a favore dei quali sono previsti i seguenti volumi e tipologie di attività:

- a) Ambulatoriale ed extramurale (individuale)
- b) Ambulatoriale domiciliare

fatturato previsto per l'anno 2016 € 591.279,02

Alla scadenza dell'anno 2016 sarà rinegoziato il budget per l'anno 2017.



E' fatta salva la revisione degli importi di spesa sopra riportati a seguito di approvazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, della revisione della struttura tariffaria di cui alla D.G.R. 16.7.2009 n. 1669.

#### Art. 3

Le modalità di accesso alla Fondazione avvengono in osservanza della D.G.R. n. 712 del 09.03.2001 e del Documento "Procedura per prestazioni riabilitative extra ospedaliere ex art. 26 L. n. 833/1978" approvato dall'Azienda Sanitaria (revisione 00 del 12.12.2011).

Per la descrizione del piano personalizzato le parti accettano che si faccia riferimento altresì all'elenco degli interventi specifici per l'Autismo presentato dalla Fondazione in data 9 settembre 2015 prot. 438/2015.

#### Art. 4

Le parti danno atto che l'eventuale approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di Linee guida in materia di autismo comporterà la revisione dei vigenti piani assistenziali - nei tempi e nei modi previsti dalle indicazioni regionali - al fine di verificare la congruenza degli stessi alle prescrizioni regionali.

#### Art. 5

L'A.A.S. n. 5 effettua la valutazione sull'erogazione delle prestazioni erogate dalla Fondazione. A tal fine il controllo esterno riguarderà l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese (con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale) come espressamente previsto dall'art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992. Il controllo ha luogo con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1321 del 11.07.2014.

#### Art. 6

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n.196/03.

Alle parti viene attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

#### Art. 7

La Fondazione si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati*



*destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

#### Art. 8

La Fondazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall' AAS 5, al fine di ottemperare alla rilevazione dei dati di struttura e di attività richiesti dal Ministero della Salute ed ai fini dell'attività di controllo sull'erogazione delle prestazioni effettuate dalla Fondazione. Le modalità e i tempi di assolvimento delle predette rilevazioni hanno luogo secondo quanto precisato con nota dell' AAS 5 inviata alla Fondazione con prot. n. 71573/PROGR. del 22.10.2015.

Ad avvenuta approvazione delle Linee guida regionali in materia di autismo, l'AAS 5 riverificherà la qualità delle informazioni oggetto della citata nota prot. 71573 alla luce delle indicazioni regionali.

#### Art. 9

Eventuali inadempienze da parte della Fondazione devono essere contestate dall'AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AAS n. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di:

a) cambiamenti di gestione della Fondazione o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

#### Art. 10

Il presente accordo ha durata dall'01.01.2016 al 31.12.2017 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti. Il presente accordo convenzionale è comunque efficace soltanto fino alla conclusione del procedimento di accreditamento e verrà sostituito da un nuovo accordo stipulato sulla base dell'accREDITAMENTO definitivo come prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 2 aprile 2015.

Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata e alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio, fino alla stipula di un nuovo accordo.

Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi all'avvenuta comunicazione.

#### Art. 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 21 APR. 2016

p. L'Azienda L'Assistenza Sanitaria  
n° 5 "Friuli Occidentale"  
dott. Paolo Bordon

p. La Fondazione  
Bambini e Autismo  
dott.ssa Cinzia Raffin



FONDAZIONE  
BAMBINI E AUTISMO  
ONLUS  
Via Vespucci, 8A - 33170 PORDENONE  
Tel. 0434 29137 - Fax 0434 524141  
Cod. Fisc. 91043880938